

e non abbino autorità d'annullare le presenti, nè promulgare altre nuove fuori del Capitolo, al quale per beneficio universale sia lecito far nuove Costituzioni, ma non già contrarie a queste.

Ordiniamo nondimeno, che ciascuna Persona di nostra Congregazione sia tenuta obbedire alle determinazioni di qualunque cosa, che averà fatta il Presidente insieme con li Visitatori non contrarie alle Costituzioni nostre, e quando il Presidente non potesse aver comodo d'ambidue li Visitatori per brevità del tempo, o per urgente causa, vogliamo sia della medema autorità, ciò, che spedita con il voto dell'altro Visitator solo, dichiarando se dopo l'aver il Presidente, e Visitatori conferito insieme le cose occorrenti all'Offizio della loro Amministrazione, e governo non fossero tutti tre conformi nella loro voti, che in tal caso s'efeguisca sempre in ogni deliberazione quello, che il Padre Presidente con uno de'li Visitatori d'accordo determinerà. Il che però non s'intenda dell'elezioni, che si faranno per voti segreti nella quali s'averà da osservare la forma contenuta nel Capitolo seguente.

CAPITOLO XXXIII.

Dell'elezioni de' Prelati fra l'anno.

Et de electio-
ne Officialium.

Accioche l'elezione de' Prelati, che fra anno per qualsivoglia causa s'avesse a fare, sia meglio discussa, e col consiglio di più terminata, e con soddisfazione universale s'ordina, che all'elezione de' Prelati Collegiati, e Visitatori, che si farà fra anno, debbino intervenire il Presidente, e ambidue i Visitatori, e tre altri Monaci con la voce attiva, cioè tre Definitori attualmente Collegiati del prossimo passato Capitolo stanziati più propinqui alla residenza solita del Presidente. E concorrono con più della metà de' voti, e se più di tre fossero in ugal distanza, li tre primi Professi di detta siano quelli, che hanno a concorrere a tal elezione. Ed in evento, che uno, o più di detti Elettori tanto delli Definitori quanto delli Visitatori non potessero intervenire a tal elezione, il luogo loro si affetti a più propinqui Abbati Collegiati, che non furono Definitori nel passato Capitolo, e questo, che si è detto intendasi dell'elezione tanto degl'Abbati Collegiati quanto de' Visitatori caso, che alcuno se ne avesse ad eleggere per qualsivoglia causa. Ma l'elezione degl'Abbati Titolati, Priori Abbaziali, e Priori Titolati, vogliamo s'aspetti al Padre Presidente, ed alli due Visitatori principali, alli quali tre vogliamo parimente, che s'aspetti eleggere fra anno Priori claustrali, Camerlenghi, Maestri, Procuratori di Firenze, Vicarij, e quelli che sono posti per Ministri a' luoghi di nostra Congregazione.

CAPITOLO XXXIV.

Del Vicario del Presidente.

Vel potius de
Vicariis.

Affine, che tal'ora (se il Presidente venisse a morte) per mancamento del capo non nasca confusione, ne disordine alcuno ne' membri, e fra li Monaci di nostra Congregazione ordiniamo, che ogn'volta che occorrerà, che il detto Presidente venga a morte in luogo suo, e colla medema autorità succeda l'Abbate di Val-

lombrosa fino al prossimo futuro Capitolo, il quale in tal' evento si debba celebrare la terza Domenica dopo Pasqua prossima futura a detta morte nel modo detto di sopra nel Cap. 3. e ogni volta, che mancasse detto Abbate Vicario, vogliamo, che in suo luogo, succeda l'Abbate di Passignano, fin tanto, che esso insieme colli Visitatori, e tre Definitori dichiarati nel precedente Capitolo averanno eletto un nuovo Abbate di Vallombrosa, e Vicario Generale, il quale si elegga quanto prima sia possibile, e perche tal'elezione si efeguisca quanto prima, ordiniamo, che detto Abbate di Passignano, e in tal caso Vicario non possa venire ad alcun'altra elezione, che a quella dell'Abbate di Vallombrosa, e che non abbia altra autorità, che d'efeggere il detto Abbate di Vallombrosa insieme cogl'altri prenominati Eletti. Il quale eletto, che farà, si intenda essere, e sia Vicario Generale fino al Capitolo con la solita autorità. Dichiarando, che esso Padre Presidente possa in caso d'infermità, o altri legittimi impedimenti suoi, secondo il bisogno, ed occorrenze della Congregazione sostituire uno a tempo, o più Vicarij colla medema, o limitata Potestà.

CAPITOLO XXXV.

Del tempo, e modo delle Visite.

Il tempo delle Visite de' nostri Monasterj intendiamo, che ordinariamente sia da mezzo Settembre fino a Natale, nel qual termine se non saranno legittimamente impediti, vogliamo, che li Visitatori abbiano finito di far tutte le Visite. E quando il Presidente non potesse andar con loro, vadino con sua licenza senza lui con la solita autorità, e siano ricevuti da tutti di nostra Congregazione senza altre Lettere, Testimoniali, e quando uno di loro, o ambidue fossero legittimamente impediti, talmente che non potessero, o in tutto, o in parte soddisfare all'Offizio loro, possino di consentimento del P. Presidente sostituire altri in suo luogo, li quali abbino la medesima autorità, più, o manco, secondo, che dal P. Presidente li sarà dichiarato, e questo durante l'atto della Visita. Ma finite per i detti sostituiti le Visite, debbano farne relazioni al Presidente, e Visitatori Ordinarij, e non abbino più poi autorità alcuna per simil sostituzione, nè per questo intendere, che abbino d'andare in Capitolo, nè averci voce.

Li Visitatori dunque arrivati, che faranno in qualunque luogo di nostra Congregazione, chiamino Capitolarmente il Prelato, Monaci, e Conversi Professi del Monastero, e brevemente narrata la causa della venuta loro, ed esortatili caritativamente, che posposta ogni passione d'odio, e d'amore, voglino lor manifestare tutto quello, che conosceranno tanto nel capo, quanto ne' membri, e così nel temporale, come nello Spirituale poter esser informato meglio coll'autorità dell'Offizio loro, proponendosi sempre avanti gl'occhi l'onore di Dio, e la salute del prossimo. Ricerchino, ed esaminino diligentemente ogn'uno primo intorno al culto Divino, e poi all'obediencia de' suoi Monaci così Offiziali, come privati. In che stato si trovi il temporale del Monastero, e se il Camerlengo, Decano, e Priore sono solleciti agl'Offizj loro, se man-

Ubi de Visita-
tionibus ab-
s-
tis.

mantengono la pace, e carità fraterna, e finalmente se cosa alcuna altra notabile ci fosse degna d'emenda. E per la loro autorità secondo le risposte, che faranno loro fatte, noteranno in scritto tutto quello, che giudicheranno degno di considerazione, e di relazione al prossimo futuro Capitolo, e così successivamente chiameranno chi parerà loro più a proposito, e tanto alli Monaci, come alli Conversi faranno le domande competenti al bisogno delle Cause, che troveranno, o vero che fossero loro state imposte dal Definitorio, o dal Presidente per doverli esaminare, e trovando cause d'importanza massime dove correffe pregiudizio di qualche persona, vogliamo, che non precipitino la sentenza, ma che maturamente procedino con carità, esaminino non solamente più, e più volte, secondo il bisogno il Prelato, e Monaci interessati nella causa, ma ancora se giudicheranno espedienti li Conversi, e famigli di casa, e per saper meglio la verità, possino ancora pigliarne informazione da persone Secolari, considerino parimente se per querela, o per denuncia, se per zelo di carità, o per vendetta, contro quali persone, e da chi faranno portate le cause. Finito che averanno l'esame fra loro stessi consulteranno tutto quello, che farà a proposito per riforma di quel Monastero, e corregghino così il Prelato, come tutti gl'altri in tutto quello, che s'estenderà l'autorità loro servando sempre le Costituzioni nostre, e se sarà espediente mutino li Monaci, e suspendino dall'Offizj loro li Ministri del Convento. E se avvenisse (che Dio ci guardi) che trovasse tal mancamento nel Prelato, che fosse pericoło differire il rimedio fino al futuro Capitolo o almeno fin tanto, che se ne facesse relazione al Presidente, allora possino suspenderlo, o in parte, o in tutto dal suo Offizio, o a tempo, o a beneplacito del Presidente fino a tanto, che si facci il debito rimedio. Avute tutte queste considerazioni radunino il Capitolo del Convento, e pubblicino tutto quello, che averanno ordinato per quel Monastero, e li lasceranno in scritto, se cosa alcuna averanno da imporli. E finalmente l'esortino all'osservanza Regolare, e raccomandandosi alle loro orazioni, vadino in pace.

CAPITOLO XXXVI.

Dell'essenzione, ed abilità, che debbano avere li Presidenti in fine del loro Offizio.

Parendo cosa conveniente, che quelli, che sono stati, e faranno Presidenti per l'avvenire, debbano per la vecchiezza, e dignità dell'Offizio loro essere rispettati in qualche cosa, e riconosciuti delle fatiche fatte, ordiniamo, che sia in facoltà loro d'elegerli un Monastero Collegiato per abitarci sotto l'obediencia del Prelato del Monastero sudetto. Il che però non s'intenda aver luogo quando li Presidenti averanno cariche di Monasterj Collegiati commessi alla loro cura, nel qual caso siano, come gli altri sottoposti all'obediencia Regolare.

CAPITOLO XXXVII.

Delli Parenti in primo, e secondo grado.

Ed accio le determinazioni, che si faran-

no da Prelati tanto negl'atti Capitolari, come fra l'anno, siano senza sospetto alcuno di parzialità, o passioni umane: Vogliamo, che quando si trattino Cause di qualsivoglia persona li Parenti suoi in primo, e secondo grado non ci abbino voce in modo alcuno; Anzi si mandino fuori del Definitorio negl'atti Capitolari se bene fossero del numero delli Definitori, e questo medemo intendiamo, che s'osservi parimente in tutte l'altre cose, che occorreranno fra l'anno, e negli Capitoli di ciascun Monastero. Determiniamo ancora, che nessun Monastero possa aver dignità, o Offizio posto nella scala della Scala nel Monasterj, dove il Prelato li sia congiunto d'affinità, come sopra &c.

CAPITOLO XXXVIII.

Degli Studj di nostra Congregazione.

Essendo molto necessario per la conservazione, ed augumento della Congregazione nostra, che si tenga conto particolarmente degli Studj, per questo ordiniamo, che a Vallombrosa, Passignano, e Bergamo, Roma, e Forli si mantenghino di continuo li Lettori, e Maestri necessari, purchè il numero della Gioventù sia sufficiente a farvi studio formato, e negl'altri Monasterj si tengono parimente secondo la comodità di ciascuno Lettori almeno di casi di coscienza.

CAPITOLO XXXIX.

Dell'amministrazione delle cose temporali.

Perchè l'amministrazione delle cose temporali è quella, che il più delle volte causa confusioni, danni, e disordini notabili nella Congregazione, nè conviene, che i Ministri delle cose spirituali s'occupino nelle temporali; Perciò Clemente VIII. *pro Ref. Reg. num. 12.* ci prescrive la norma del Ministero temporale, volendo, che dal Generale s'ordini l'appoggio di tutto questo carico a tre Religiosi di ciaschedun Monastero, de' quali uno abbia la cura di radunare, ed esigere tutte le Grafce, ed entrate, l'altro come Depositario di fedeltate custodirle, e l'ultimo, come provvido Dispensatore della medesima robba a lui consegnata dal Depositario secondo, che dal Superiore è permesso al bisogno del Monastero, e de' Monaci diligentemente foccorrere, vietando il confondere assieme quasi fossero un solo, o da un solo agitati questi tre Ministerj.

Coerentemente a tutto questo ci vien proibito da Alessan. VII. ne' suoi Decreti del 1661. num. 18., che il Superiore Locale abbia maneggio alcuno immediato delle Grafce, e danari del Monastero sotto qualsivoglia colore, o nome, ma solamente faccia i Mandati di tutto quello, che al Camerlengo occorrerà spendere, e provvedere diretti al Depositario, il quale consegnerà allo Spenditore, o Camerlengo quella somma di danari, o Grafcia, che sarà espressa nel Mandato, li quali Mandati confervisino alla Visita per renderae conto al Padre Generale, e Visitatori, e trovandosi provvisone, o spesa alcuna fatta senza detti Mandati, oltre il non esserli approvata detta partita, soggiaccia lo Spenditore per la prima volta alla pena di mangiare pane, ed acqua in Refettorio,

Clem. VIII.
pro Ref. Reg.
num. 12.

Alexan. VII.
Ord. 18. 1661

rio, e la seconda volta si raddoppi la penitenza, con altre pene ad arbitrio del Padre Generale, e Visitatori, etiam di deposizione dall'Offizio.

Ordiniamo per tanto, che il Camerlengo abbia un giornale, nel quale scriva giornalmente le partite, cioè tutte le spese, ed entrate quotidiane si de'danari, come d'ogn'altra cosa, che li viene, o esce dalle mani, quel giornale sia tenuto ogni due giorni almeno dare allo Scriba, ovvero qualunque volta Egli lo domanderà, e faccia raguagliare le dette partite agli altri Libri del medemo Scriba, o Depositario, quale sia tenuto spogliare detto Giornale ponendo le partite distintamente a'luoghi loro ne' Libri Magistrali, ed il Camerlengo glie le faccia acconciare a'luoghi debiti, talmente, che si possa veder separatamente l'entrata, e l'uscita, Debiti, e Crediti con gl'altri conti, come è solito. E se accaderà, che detto Scriba sia meno del bisogno intorno a ciò perito, il Camerlengo sia tenuto di giorno in giorno ammaestrarlo, acciò non faccia errore alcuno, e facendolo sia imputato tal' errore al Camerlengo, se apparirà, che abbia usato negligenza in averli caritativamente insegnato.

Ordiniamo similmente, che ogni mese si leggano, si veggino, e s'esaminino le partite, presenti tutti li Padri, lasciando poi in mano del P. Abate, e Seniori Libri tutti acciocchè pollino rivederli, ed approvarli con sottoscriverli. E si vegga se le partite sono raguagliate, e senza errori a loro luoghi, altrimenti ogn'errore occorso, e partite esorbitanti, e false ritrovate in tempo di Visita s'attribuiranno all' Abate, e Seniori del Monastero. E ogni Sabato sera il Camerlengo abbia posto alla Vacchetta tutte le spese fatte nella Settimana, e privatamente ne renda conto al P. Abate, il che ordinò anche Clemente VIII. loc. cit. al n. 13. Volendo, che i sopradetti tre Ministri di tutta l'entrata, ed uscita rendano conto ogni Mese al Superiore locale, e Seniori, e nella Visita poi al P. Generale in presenza del sudetto Superiore, e Seniori. E finalmente, che il Generale medemo alla presenza di tre Giudici deputati del prossimo Capitolo, sia tenuto a render conto al Capitolo medemo d'ogni sua temporale amministrazione, così pubblica, come privata, con cavarne una copia autentica degl'atti del Capitolo, per poterla ad ogni cenno della S. Sede mandare a Roma.

Ordiniamo parimente, che detto Camerlengo tenga distintamente conto nel suo Giornale di tutte le spese fatte per se, e per il suo Prelato, e contrafacendo a quanto sopra, mangi pane, ed acqua una volta, ed il di seguente debba render i conti, e se accaderà, che ne anco di poi sodisfaccia in render conto, si duplichi la pena di continuo insino a tanto, che averà sodisfatto. Ordinando ancora, che nessun Prelato, o Camerlengo debba, o possa pigliare in prestito, o far Depositi di denari senza licenza del P. Generale. E per la Visita sia restituito, e saldato il tutto sotto pena della perdita dell'Offizio per un anno. Il che si proibisce anche a' Monaci particolari, che quando contravenissero, e non avessero pronto il denaro accattato, mangino pane, ed acqua fino a che non sia restituito.

Alexan. VII. uod. 13.

Clem. VIII. loc. cit. n. 13.

Alexand. VI. Or. 23. 1661.

Vogliamo ancora, che i Camerlengi (supposta la detta licenza del Generale) scrivano, e specificchino chiaramente da chi averanno avuto denari in prestito, ancorchè incontinenti li volessero rendere, ponendo nella partita il nome da chi l'averanno avuto, il di, il Mese, e l'anno, e bisognando metter tal conto a' Libri Magistrali, s'oservi il medemo. Dichiarando, che se si troverà partita di denari accattati senza le dette condizioni, e clausole, o si troverà l'uscita rilevar più che l'entrata, o non apparisca chiaramente d'onde vengano detti denari, come si è detto di sopra li Camerlengi siano giudicati Proprietarij.

Si ordina similmente, che le chiavi del Granajo, dell'Erario, della Dispensa, dell'olio, ed'ogn'altra cosa del Monastero siano tre, una ne tenga l'Abbate, un'altra il Camerlengo, e la terza il Depositario, e quando le Grasse si devono riporre, o estrarre per uso del Monastero intervengano tutti tre, apra, e ferri ciascuno colla sua chiave, e il Depositario nel Libro scriva il giorno, e la quantità della roba riposta, o estratta, e consegnata al Camerlengo per vendere, o spendere, nè mai le dette tre chiavi siano in mano d'un solo, massime del Camerlengo, o dell'Abbate.

Se a tal'uno de' sudetti Ministri, o a qualsiasi altro per causa necessaria da approvarsi dal Generale si dovesse dare un Compagno dell'Ordine medemo non se gli conceda, se non in età di 25. anni almeno, e se non sia deputato al servizio pubblico, e questo quando la commodità lo permetta sia Converso.

Le sostanze de' Monasteri non siano maneggiate da' Secolari, ma da quelli, che hanno l'abito nostro, onde da questi, e non da quelli si tengano le chiavi della Cantina, e della picciola Dispensa, e s'oservino in tal materia le Costituzioni di Clem. VIII. de' Ref. Reg., e la Bolla de' largitione manuum, Però si proibisce agli Abbati, e Camerlengi il far donativi, o spese senza licenza del loro Capitolo.

Si registrino almeno ogn'anno a' Libri Magistrali del Camerlengo, e Scriba rispettivamente tutti li Conti degli Speciali, Fondachi, Pizzicaroli, Macellari, Pollaroli, ed ogn'altro Bottegario, dal quale si piglia in conto distintamente le robe levate con la loro tassa, acciò per la Visita si possa chiaramente vedere lo Stato della Religione, e gl'Abbati facciano fare un Libro apartato, dove si notino tutte le robe, che si piglieranno dallo Speciale, protestandosi giuridicamente con lo Speciale medemo, che non li si farà buona cos'alcuna, che non sia prima notata in detto Libro. Chi trasgredirà i sudetti Ordini, mangi tante vol. e pane, ed acqua in tempo di Visita, quanti conti averà tralasciato, e sia privato dell'Offizio.

Sirinuovino ogn'anno le stime de' Bestiami tanto grossi, quanto minuti nel numero, e nel prezzo, e trovandosi mancamento saranno castigati i Camerlengi severamente, e chi si aspetta. I saldi de' denari, delle Grasse, ed'ogn'altra cosa fatti nelle Visite, e ne' Capitoli siano veri, e reali in modo che tutto si possa numerare, misurare, e pesare, ed il tutto corrisponda in verità col Bilancio fatto, altrimenti il Camerlengo, e Depositario soggiaccino alle pene arbitrarie del P. Generale. I vantaggi del-

Alexan. VII. cod. n. 18.

Clem. VIII. pro Ref. Reg. n. 17.

Alexan. VIII. Ord. 5. 1660. e 26. 1661. 6. 1660.

Clem. VIII. pro Ref. 34.

Alexan. VII. Ord. 10. 1661.

Ord. 21.

Ord. 22.

le col-

le coltivazioni solite farsi da' nostri Lavoratori, si facciano in un sol luogo, e più vicino, che sia possibile, e si registrino al Libro nominando il luogo in particolare, e raguagliando i loro conti si dica distintamente, che sorte di vantaggi hanno fatto, e restino di fare.

CAPITOLO XL.

De' Novizj, e loro Professione.

Dovendosi avere molte considerazioni nel ricevere, e allevare i Novizj per la conservazione di nostra Congregazione, ordiniamo, che in conformità del Decreto d' Alessandro VII. fatto per la nostra Congregazione sotto il di primo Gennaio 1656, e di Clemente VIII. pro Ref. Reg. n. 33. & super receptione Novitiorum S. Declaratur tamen &c. dal Presidente, e Deputati se ne possa ricevere in quei soli luoghi, che già sono assegnati, o sono d'assegnarsi per Noviziato secondo il numero preciso, o prescritto, o da prescrivere a' detti luoghi, e supposte le debite licenze, o condizioni, che i Novizj abbiano anni 15. compiti, e godano quelle prerogative, che si prescrivono dal medemo Clem. VIII. nel suo Decreto = Cum ad Regularem &c. cioè.

Alexan. VII. pro Ref. Reg. num. 33.

Clem. VIII. sup. recept. & educ. Novitiorum, per tot.

Per mezzo d'un diligente esame di chi deve approvarli si cerchi, che i Novizj siano di onesti natali, e d'integrità di costumi, sani di corpo, ed atti al servizio di Dio, e beneficio della Religione, non siano contumaci della Giustizia per delitto commesso, nè aggravati di debiti, nè tenuti a render conto per qualche loro amministrazione, la loro vocazione non sia per fine alcuno mondano, il che supposto non si ricevano, ma a solo oggetto di servire a Dio. I Coristi siano di tal sufficienza, e abilità nel sapere, che a suo tempo possano ricevere gl'ordini Sagri, ed i Conversi sappiano almeno i Misterj della S. Fede, nè questi s'ammettino, che in età di 20. anni. Gli Oblati soliti riceverli tra noi siano tenuti a praticar l'osservanza medema de' Conversi a' quali s'assegna per loro abitazione luogo separato dal Noviziato de' Coristi, e un Monastero, a cui siano soggetti non solo in quanto alla prova loro nell'esercizio del corpo, ma anche dello spirito, in specie circa l'orazione mentale, frequenza della Chiesa, e discorsi spirituali, anzi se i Conversi, come li Coristi prima d'esser ammessi all'Abito, siano diligentemente informati da chi s'aspetta della Regola, e Costituzioni, de' tre voti essenziali, e dello stato, che devono professare, e vestiti, che siano, facciano una Confessione generale di tutta la lor vita passata.

Il Noviziato abbia la propria Clausura separata, e distinta da quella de' Professi, ed ogni Novizio la sua Cella, ed il suo letto per dormire ciascheduno separatamente dagli altri, siavi pure una determinata abitazione per il Maestro, e suo Compagno, e vi sia parimente oltre l'altre comodità comuni il luogo per le Conferenze, e per la Scuola, ove in tempo d'Inverno si faccia il fuoco comune da potersi ogn'uno scaldare. In oltre per quanto è possibile vi sia l'Oratorio per istruirvi li Novizj nelle cose spirituali, ed in specie nelle funzioni Ecclesiastiche.

Non sia lecito a chi si sia senza urgente, o

grave cagione, siano Religiosi nostri, o no benchè Ministri, ed Officiali del Monastero, fuori del Maestro de' Novizj, e suo Compagno in qualsivoglia tempo entrare in Noviziato, anzi il Superiore stesso, quando stimi necessario qualche volta l'andarvi, abbia seco per Compagno qualche Seniore, o Padre del Monastero: È la chiave del Noviziato sia tenuta sempre dal P. Maestro, quale vogliamo, che sia presente, quando occorra, che alcun Novizio deve parlare a qualcheduno.

Il Maestro de' Novizj, siccome il Compagno (quando questo sia necessario) sia eletto dal Capitolo, o Dicta Generale, o vero infra annum dal P. Generale, e Visitatori. Ambi siano esenti da tutti gl'altri Offizj, e Cariche onde possono esser impediti dalla cura, e governo de' Novizj. Il Maestro sia Sacerdote, ed in età d'anni 35. almeno, ed abbia non meno di dieci anni di Professione. Il Compagno nelle cose spettanti alla sudetta cura sia subordinato al Maestro, non abbia meno di 30. anni, e li Superiori abbiano tutta la premura, che l'uno, e l'altro siano adorni di Dottrina, e probità di Vita, dediti all'orazione, e mortificazione, ripieni di carità, e prudenza, che abbiano congiunta l'affabilità col contegno, il zelo di Dio colla mansuetudine, affatto disgiunti da ogni passione d'animo, e specialmente dall'ira, che distrugge la carità non tanto verso se stesso, che verso il prossimo, e finalmente siano tali, che in omnibus se ipsos bonorum operum exemplum praebeant.

Il governo, e direzione del Noviziato, e de' Novizj sia sotto l'assoluta potestà del Maestro, talmente, che non sia lecito ad altri l'ingerirsi eccettuati i Superiori Maggiori, e l'Abbate del medemo Monastero.

Non sia dal Maestro lasciata a dietro diligenza alcuna in far praticare da' Novizj la Regolar Disciplina su la riflessione dell'eccellenza di lor vocazione, dell'osservanza de' tre Voti, e delle Costituzioni, del modo di perseverare nell'Orazione sì Vocale, come Mentale, di rastrenare i Vizj, e passioni illecite per via delle mortificazioni, e custodia de' sensi, della purità, ed esame di coscienza, della frequenza de' Sacramenti, ed in specie della Confessione (che vogliamo, che si faccia due volte il Mese almeno) della quotidiana manifestazione de' moti interni, e delle tentazioni, dell'esercizio d'umiltà, e finalmente per mezzo della modestia in tutte l'azioni, ad un continuo silenzio.

Al solo Maestro s'aspetti il Confessare li Novizj, sia però lecito al P. Generale, o Superiore Locale, se lo stimerà opportuno una, o due volte l'anno confessarli egli medemo, o deputar altro soggetto idoneo a sentirle Confessioni loro, quali vogliamo, che giornalmente sentano Messa, e intervengano in Coro a' Divini Offizj sì Diurni, che Matutini.

Siano occupati li Novizj tal volta in esercizi corporali, in leggere, o scrivere materie Spirituali, e vi frappongano qualche volta modesta ricreazione ogni Settimana, o due, o una volta in luogo ritirato, e comodo fuori del Noviziato, ma sempre coll'assistenza del Maestro, o del Compagno, quali abbiano cura particolare di non lasciar due Novizj assieme separati

L

parati

parati dagli altri, ma in tal congiuntura non lascino d'indagare la naturale inclinazione di ciascuno di loro.

In tempo della Probazione non sia lecito a Novizj lo stare assieme nè in casa, nè fuori co' Professi se non in Coro, e Chiesa, a' Divini Offizj, nelle Processioni, e in Refettorio alla Relazione. si eccettuano però quei Professi, quali secondo l'antica consuetudine nostra vien tal volta da Superiori giudicata spediente per giusti e prudenti motivi di farli rimanere in Noviziato dopo la loro Professione. Il che vien permesso da Clem. VIII. ne' suoi Decreti *super receptione Novitiorum* §. *Ad hoc tamen &c.* purchè quivi mantengano il metodo, e Regola di vivere de' Novizj più rigoroso di quello praticano gl'antichi Professi senza intervenire a' negozj pubblici del Monastero, o esercitare Offizj fuori de' competenti al Noviziato.

Per quello, che possa occorrere di bisogno a' Novizj, si deputi uno di loro tra più anziani e morigerati, quale con l'assenso del Maestro in disetto del Compagno supplisca a tutto ciò, che sarà d'uopo per la loro direzione, ed a questo si potrà competere l'impiego di Portinajo del Noviziato, e delle cose di minor conto.

Compito, che sia l'anno della probazione quelli s'ammettono alla Professione, quali per mezzo d'un nuovo diligente esame saranno ravvisati capaci non solo di perfezionarsi nello spirito, ma atti alle corporali fatiche. Prima però che siano ammessi, devono esser approvati per voti segreti dalla maggior parte del Capitolo del suo Monastero, e secondo la relazione del suddetto Capitolo siano ammessi, o riprovati dalla Professione, la quale non si differisca oltre al tempo sudetto, ma siano allora approvati, o mandati alle Case loro. Ma i Conversi avanti di far l'anno della Probazione abbino quattro anni almeno portato l'Abito nostro, e da ciò non possono esser dispensati in alcun modo dalli Superiori di nostra Congregazione, e che questi in detti quattro anni non possino portare Cappuccio secondo l'antico nostro uso per distinguergli da quei Conversi, che sono nell'anno della probazione, e perchè tanto i Conversi Novizj, quanto i Conversi Professi, che in avvenire si riceveranno meglio si distinguano da' Sacerdoti, nè gl'uni, nè gl'altri possino portare il Collare fuori della Goletta, ma dentro, nè la Tonaca Talare, ma corta un palmo, cioè a mezza gamba, e dallo stato, e Abito di Converso non possono passare a quello di Corista, non solo quando son Professi, ma nè anche quando sono Novizj; E se accaderà, che alcun Novizio nel tempo della Professione fosse rifiutato da qualche Monastero, non possa esser ammesso alla Professione in alcun altro di nostra Congregazione se già col tempo non devenisse più abile ad esser ricevuto.

E per maggior documento di quanto nella presente materia de' Novizj da noi praticar si deve, abbiamo stimato molto opportuno il metter qui per *extensum* il precitato Decreto di Papa Alessandro VII. fatto in particolare per la nostra Congregazione.

Ad propagandam in Congregatione Vallis Umbrosae Monachorum Sancti Joannis Gualberti Ordinis Sancti Benedicti Regularem Observantiam, quae Novitiorum Institutioni, & educa-

Referunt Alex. VII. Decretum de praed. re. idem Novitiorum & Praefatus die 11. Januarii 1658. editum.

tioni praecipue innititur, Sacra Congregatio deputata super Statu Regularium de Mandato Sanctiss. D. N. Alexandri Papae VII. praesentis Decreti vigore designat, & deputat in praedicta Congregatione Vallis Umbrosae pro Novitiato Monasterium S. Mariae Vallis Umbrosae Fesulanensis Diocesis, necnon Monasterium Sanctiss. Trinitatis Florentiae, & pro Professorio idem Monasterium Sanctae Mariae Vallis Umbrosae. In quolibet autem ex dictis Monasteriis, eadem Sacra Congregatio impertitur licentiam hac vice tantum recipiendi decem Clericos, seu Choristas, dum tamen haec, quae sequuntur inviolate observentur. Primum judicatur, ut in singulis d. Congregationis Vallis Umbrosae Monasteriis publicetur futurum examen eorum, qui ad habitum probationis recipi postulaverint, omnesque ab Abbate Generali, duobus Visitatoribus, necnon ab Abbatibus Ripolis, Sanctiss. Trinitatis, & Sancti Pancratii diligenter examinentur, an sponte, firmoque proposito, & bono zelo melioris frugis, & perfectionis vitae se Deo dicere velint, an potius levitate, vel necessitate, aut inordinato alio fine acti postulerint admitti, nec cuipiam facilis tribuatur ingressus, sed probentur spiritus, si ex Deo sunt, & ad unguem serventur ea, quae Sanctus Pater Benedictus praescribit in Regula Cap. 33. *De Disciplina suscipiendorum Fratrum*, seduloque inquirentur, an sint mente, & corpore sani, ex legitimo Matrimonio, & honestis Parentibus nati, conditione liberi, & in etate legitima constituti, ut saltem decimum quintum annum expleverint, grammaticalibus rudimentis instructi, non excommunicati, non alterius Congregationis Professi, nulla vulgari infamia maculati, de nullo errore suspecti, non Criminiosi, non aere alieno gravati, vel reddenda alicujus administrationis rationi obnoxii, & summam recipiendi omnes eas conditiones habeant, quae in Sacris Canonibus, Summorum Pontificum Constitutionibus, & Decretis praesertim san. mem. Clementis Papae VIII. & in Regula praescribuntur, recipiendorum autem qualitates per fide dignorum, hominum testimonium probentur, antequam ad Habitum admittantur, & idonei reperti infra numerum, ut supra concessum ab eisdem Abbate Generali, duobus Visitatoribus, & tribus praenominatis Abbatibus praeligantur, & per Vota secreta approbentur; Sicque approbati una cum literis Testimonialibus approbationis manu propria eorumdem Examinatorum subscriptis, ac juramento firmatis, obsignatisque transmittantur ad Abbatem Monasterii, seu Novitiatus, qui tum demum, & non prius eisdem praefectos, & approbatos ad Habitum probationis suscipiat, & finito tempore Novitiatus congreget de more Capitulum Patrum, eosque de cujusque Novitii qualitatibus edoceat. Et Abbas quidem Monasterii Sanctiss. Trinitatis Novitios in suo Monasterio susceptos cum Literis Testimonialibus sui Capituli, quod annum probationis peregerint, & laudabiliter se gesserint, transmittat ad praenominatum Abbatem Monasterii Sanctae Mariae Vallis Umbrosae, qui tam sic transmissos, quam alios in suo Monasterio receptos, quos una cum suo Capitulo habiles invenerit, juxta Constitutiones ejusdem Congregationis ad Professionem admittat, sub exacta tamen vita communi ad praescriptum. Re-

Regula, non obstante quavis laxiore consuetudine, seu potius corruptela in contrarium introducta, servataque forma Sacrorum Canonum, Concilii Tridentini, & Constitutionum Apostolicarum, ac praecipue Decretorum ejusdem Clementis VIII. Quod si aliquem ex dictis Novitiis ante Professionem a Religione discedere, aut expelli contigerit, alius in ejus locum subrogari possit, dummodo tamen in omnibus fervetur forma superius praescripta, sed & illud cavendum omnino erit, ne a volentibus ingredi religionem pro ipsorum ingressu nec post susceptum Habitum Probationis pro admissione ad Professionem, vel alio quocumque preterito, excepto Vicu, & Vestitu Novitii illius temporis, quo in Probatione est ab ipso, vel ejus Parentibus, aut Propinquis, vel Curatoribus aliquod accipiatur sub poenis per Sacros Canones, & Tridentinum Concilium Statutis. Ceterum, ut praedicti Novitii postquam in Professorum numerum, ut praefertur recepti fuerint, melius in bono spiritu, regularisque disciplina observantia stabiliantur, & confirmantur statim post Professionem emissam, collocentur in Professorio, ut supra designato ab ea, quae Novitiorum est, atque antiquorum Professorum habitatione disjuncto, & separato. Ita tamen, ut si praedicta Religio ex suarum Constitutionum, seu Institutionum vigore majoris temporis cursu novos Professos intra Novitiatum detinere consueverit, illis in hac parte minime derogatum esse inteligatur. Et nihilominus permittitur Superioribus, ut id ipsum facere possint, si rationi, ac Religioni magis expedire judicaverint. In quo quidem Professorio degant sub Regula, & modo vivendi adhuc strictiori, quam servant antiquiores Professi, ita ut nec in negotiis Convenitus se intromittere, nec Communibus tractatibus interesse, neque alterius exterioris obedientiae officium exercere debeant, ibique permanent quousque ad statum Sacris Ordinibus suscipiendis sufficientem pervenerint, vel saltem per triennium post professionem, quo etiam tempore poterunt, quinimo, & debebunt literarum studii operam navare sub directione, & regimine Superioris, qui eas qualitates habeat, quibus Novitiorum Magistrum praedictum esse oportet, quemadmodum ipsius Clementis Decreto provide sancitum est. Porro in praedictis duobus Monasteriis pro Novitiato assignatis, nec Superior, nec Novitiorum Magister, nec familia Religiosorum constituatur, vel amoveatur, nisi ab ipso met Generali una cum Visitatoribus, neque in eis collocentur nisi Religiosi graves, devoti, exemplares, & Regularis observantiae, ac puritatis Regulae studiosi. Praecipue vero caveatur, ne ibi ponatur aliquis, qui non consentiat servare vitam communem, quae in praedictis Monasteriis ad Regulae praescriptum exacte observetur, indeque amoveantur, qui tam Sanctae Ordinationi contradicere, aut quoquo modo se opponere ausi fuerint. Ad extremum postquam Novitii in Professorum numerum, ut supra cooptati fuerint, Superiores Regulares, ad quos pertinet, illico Sacram Congregationem edoceant, superscripta omnia, & singula fuisse ad unguem adimpleta, & executioni demandata. Alioquin poenas in memoratis Decretis Clementis VIII. se. rec. statutas se subituros,

ac novas licentias recipiendi Novitios, nequaquam fore impetraturos certo sciant. Non obstantibus quoad praemissa omnia, & singula Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon praedicti Ordinis Statutis, Consuetudinibus, & privilegiis, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae die prima Januarii 1658.

CAPITOLO XLII.

Che nessun Monaco possa partire dal suo Monastero senza licenza de' suoi Superiori.

Ordiniamo parimente, che secondo la determinazione del Sagro Concilio di Trento *Sessione 25. Cap. 4. de Regul.* e di Clemente VIII. *pro Refor. Regularium num. 19.* non sia Monaco, o Converso, che ardisca sotto qualsivoglia colore, o pretesto assentarsi dal suo Monastero senza espressa licenza in scriptis del Padre Presidente, o del proprio Prelato, o altro suo Superiore, e quando alcuno prendesse aggravio, o per altra cosa rilevante, onde creda, che non se li possa negar il ricorso a' suoi Superiori, deva nondimeno questo tale significare prima con lettere al Padre Generale la causa del suo ricorso, ed essendogli da lui negato, li sia lecito far il medesimo coll'Eminentissimo Protettore della Congregazione. Ma non ottenendo con tutto ciò da loro la licenza, come di sopra, non possa in modo alcuno partire dal proprio Monastero, altrimenti sia con rigore castigato di Carcere, privazione di voce, o altre pene ad arbitrio del P. Presidente, o del Capitolo Generale, salvando sempre ove duopo sia, gl'ordini delle presenti Constitutioni. E se alcun Monaco professò sarà per tre giorni continui assente dal suo Monastero senza la licenza sudetta, si intenda esser fuggitivo, e non possa egli, nè gli scacciati della Congregazione esser ricevuti in essa, se non di consenso del Capitolo Generale, o del Presidente, e Visitatori servata la forma della Regola, e sue dichiarazioni, che come Novizio sia nell'ultimo luogo per un' anno facendo di nuovo tutto il corso della Scala.

Nessuno abbia ardire d'andare a' Monasterj di Monache, anche ne' casi permessi da' Decreti della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari senza licenza in scriptis del P. Generale, e Visitatori sotto le pene tassate da' Sommi Pontefici, e da' Saggi Canonici, ed in specie della felice memoria di PP. Clemente IX. nel suo Decreto sopra questo punto, a' quali si abbia particolar attenzione, e di più sotto pena d'un mese di carcere con digiuni in pane, ed acqua.

CAPITOLO XLIII.

Che nessuno possa ricorrere a' favori eterni.

Considerandosi finalmente con quanta facilità sogliano alcuni per varj accidenti ricorrere a' favori eterni, e di quanto scandalo ciò sia, e pregiudizio dell'onore di Dio, e della Giustizia, ed osservanza degl'Ordini delle Religioni benedette, comandiamo, che nessuno di nostra Congregazione di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia ardisca sotto qualsivoglia colore, o pretesto ricorrere o per se, o per altri ad altri favori, che a quelli di Superiori della Congregazione giusta la Bolla di Clemente VIII., che

comincia = Ambitiosa &c. la qual Bolla si legga à mensa una volta l'anno almeno in tempo di Vi-
sita, e li tante volte citati Decreti d'Alessan-
dro VIII. quale vole, che chiunque ricorrerà o
per se, o per altri a qualsivoglia favore esterno di
persona secolare, o Ecclesiastica di qualsivoglia
grado o Dignità si sia anco Cardinalizia, e che
non porti abito della Religione per conseguir Di-
gnità, onori, Offizj, Gradi, e qualsivoglia al-
tra cosa della Congregazione ne sia ipso fa-
cto riputato indegno, privo di voce attiva, e
passiva in perpetuo, ed inabile alle medeme, e
simili dignità, grado, ed offizj. E l'Elettori an-
cora incorrano nelle pene tassate dalla medema
Bolla, la quale in tutte le sue parti sia inviolabil-
mente osservata.

Ma se ciò succedesse per varj accidenti, che
possono diversamente occorrere, il Definitorio
in Capitolo Generale, o il Padre Presidente, e
Visitatori infra anno ne facciamo quella dimo-
strazione, che in loro coscienza giudicheranno con-
venire alla qualità del fatto.

**Nel nome di Nostro Signore
Gesù Cristo.**

*Incomincia il Prologo della Regola del Nostro
SSimo P. Benedetto Abate, Confessore
infigue, e Padre de' Monaci.*

Regula S. Be-
nedicti, & ad
eam declara-
tiones.

Prologus Re-
gule.

Ascolta, Figliuolo i precetti del Maestro,
ed inchina l'orechia del cuor tuo, e volentieri
accetta l'ammonizione del pietoso Padre, ed
efficacemente mettila in opera, acciocche per
la fatica dell'obediencia ritorni a colui dal quale
per pigrezza d'inobediencia ti eri partito. A te
dunque è indirizzato il parlar mio, chiunque tu
sij, il quale rinunziando alle proprie volontà
prendi le fortissime, e lucidissime armi dell'obe-
diencia per servire al Signore Gesù Cristo, vero
Re. Primieramente dimanda con instantissima
orazione a Dio, che da lui si conduca a perfe-
zione tutto quel che di bene incominci a fare, che
esso il quale si è degnato computarci nel numero
de' suoi figliuoli, non si abbia già mai a contri-
stare per le nostre male operazioni, perche in
tal modo dobbiamo sempre obedirgli per li suoi
beneficj concessici, che non solamente come
adorato Padre privi dell'Eredità noi suoi figliuoli,
ma ne anche come terribile Signore, provocato
da i nostri mali ci condannò come pessimi servi
alla perpetua pena, non l'avendo noi voluto se-
guire alla gloria.

Leviamoci sù dunque finalmente, destan-
doci la scrittura con dire, E oggi mai ora, che
ci leviamo dal sonno, ed aperti gl'occhi nostri al
lume Divino, attentamente udiamo, di che ci
avvertisca la Divina voce, la quale ogni giorno
ci chiama dicendo. Se voi oggi udirete la voce
sua, non vogliate indurire li vostri cuori: e in
altro luogo. Chi ha orecchie da udire oda quel-
lo, che dice lo Spirito Santo alle Chiese, e che
dice? Venite figliuoli, uditemi, che v'insegnarò
il timore del Signore, correte mentre avete il
lume della vita, acciocche le tenebre della mor-
te non vi comprendano, e cercando il Signore
frà la moltitudine del Popolo il suo operario di
nuovo gli dice, Chi è quell'uomo, il quale vole
aver vita, e desidera vedere i giorni buoni? il
che se tu udedo, risponderai, lo son quello,

ti fogggiunge Iddio, Se tu vuoi aver vita vera, e
perpetua vita, raffrena la lingua tua dal male, e
le tue labra non parlino inganno. Partiti dal ma-
le, ed opera il bene: cerca la pace, e seguitala,
quella, e quando queste cose fatto avrete, gl'oc-
chi miei faranno sopra di voi, e l'orecchie mie
intente a' vostri prieghi, e prima che m'invo-
chiate dirò, Eccomi a voi presente. Qual cosa
dunque Fratelli carissimi ci può esser più dolce di
questa voce del Signore, che a tanto bene ci in-
vita? Ecco ch'esso per sua pietà ci mostra la via
della vita.

Succinti adunque di fede, d'osservanza di buo-
ne opere i nostri lombi, e calzati i piedi nella
preparazione dell'Euangelio della pace, cammi-
niamo in modo per le sue vie, che meritiamo ve-
dere colui, che ci ha chiamati nel suo Regno. Nel
Tabernacolo del cui Regno, se vogliamo abitare,
è da sapere che non vi si perviene, se non per via
delle buone operazioni, ma dimandiamo al Si-
gnore, dicendogli col Profeta, Signore chi abi-
tarà nel Tabernacolo tuo, o vero chi riposarà
nel tuo Santo Monte? Dopo la quale interroga-
zione, udiamo Fratelli il Signore, che risponde
e ci mostra la via d'esso Tabernacolo, dicendo
Chi camina senza macchia, ed opera la giustizia,
chi parla la verità nel suo cuore ne faccia ingan-
ne colla sua lingua, chi mai non fece male al
Prossimo suo, e non l'ha ingiuriato di parole,
quello che discacciando dagl'occhi del suo cuore
il maligno Demonio con ogni sua cattiva persua-
sione, che gli suggerirà, lo ridusse a niente, e
prese li principi delle perverse cogitazioni, e spez-
zolle in Cristo. Quelli ancora, che temendo il
Signore, non si levano in superbia d'alcuna buo-
na opera, che facciano, ma pensando i beni,
che in se sono, non possono essere da loro, ma
dal Signore magnificano lui, che ciò opera, di-
cendo col Profeta: Non a noi Signore, non a
noi ma dà gloria al tuo nome, siccome anco
S. Paolo Apostolo nessuna cosa di sua predicazio-
ne attribuiva a se, ma diceva per grazia di Dio
sono quello, ch'io sono, ed il medesimo dice: Chi
si gloria, si glori nel Signore: onde anche il Si-
gnore stesso nell'Euangelio dice: Chi ode queste
mie parole, e le mette in opera, farà da me as-
somiigliato al saggio uomo, che edificò la sua casa
sopra la ferma pietra: vennero i fiumi, soffio-
rono i venti, e diedero con impeto in quella
casa, e non cadde perche era fondata sopra la
pietra. E così queste cose operando il Signore,
ogni giorno aspetta, che noi con fatti buoni ri-
spondiamo a queste sue sante ammonizioni, e
non per altro ci sono prolungati i giorni della
presente vita, e ritardati, se non perche ci raccom-
mandiamo, dicendo l'Apostolo, Or non sai tu che
la pazienza di Dio ti adduce a penitenza? Onde
il Signore dice: Io non voglio la morte del Pec-
catore, ma si bene, che egli si converta, e
viva.

Avendo noi dunque Fratelli dimandato al
Signore, chi farà abitatore del suo Tabernacolo,
abbiamo udito il precetto d' abitarvi. Però se
adempiremo l'offizio di si fatto abitatore, saremo
eredi del Regno de' Celi. Dobbiamo per tanto
preparare i cuori, e corpi nostri, per militare
alla santa obediencia di comandamenti, e quel-
lo, che per noi stessi naturalmente non possiamo,
preghiamo il Signore, che facci ci sia ammini-
strato dall'ajuto della sua grazia, e se vogliamo
fug-

fuggir le pene Infernali, ed arrivare alla perpetua
vita, ora mentre ce n'è tempo conceduto,
e sia in questo corpo, ed abbiamo comodità di
fare tutte queste cose, mediante questa vita di
luce, si deve correre, ed operare adesso tutto
quello ci abbia ad essere utile in perpetuo.

Abbiamo dunque a costituire la scuola del
servizio del Signore, nel che fare speriamo non
avere ad ordinare alcuna cosa né aspra, né gra-
ve: ma se pure dettando ciò la ragione, ed il
volere dell'equità in alcuna cosa si procedesse al-
quanto più frettamente per emendazione de' vizj,
e conservazione della Carità, non ti sgomenta-
re, e non ti perdere d'animo per questo, nè vo-
ler fuggite, spaventato dalla paura, la via della
salute, la quale non si deve altrimenti, che
con angusto principio incominciare. Ma nel pro-
cesso del vivere spirituale, e della Fede, dila-
tato che s'è il cuore, con una ineffabile dolcezza
d'amore, si corre per la via de' Comanda-
menti di Dio, e così perseverando nella sua dot-
trina, senza mai partirsi dalla scuola, e magi-
sterio suo ne' Monasterj infino alla Morte, par-
ticipiamo delle passioni di Cristo, mediante la
pazienza, acciocche meritiamo essere conforti
del suo Regno. Amen.

dio all' Abate Generale, al Definitorio, anzi al
medesimo Capitolo Generale il puoterle in mo-
do alcuno esplicare, interpretare, snervare, o
mutilare, particolarmente in quanto riguarda-
no i Decreti, e Costituzioni di Clemente VIII.
in esse contenuti, esortando col medesimo Som-
mo Pontefice i Superiori a ben riflettere al de-
bito, e ragione, che nel giorno estremo render
devono a Dio del Gregge alla custodia loro rac-
comandato, onde lor tocca invigilare, che
sia inviolabilmente osservata la Santa Regola, e
Costituzioni, in specie per quanto concernono
all'orazione mentale, silenzio, digiuni, e Ca-
pitolo delle colpe (quale si faccia ogni Sabato)
e gl'altri spirituali esercizi. essendo indubitato,
che questi sono la vera Base per innalzare, e di-
latare il Regolare edificio: Ed acciocche meglio,
e con profitto maggiore ne fortisca l'intento, fa-
rà molto a proposito, che i Superiori, o da se, o
per altri facciano alla giornata qualche discorso
in materia d'osservanza, e Disciplina Regolare.

Clem. VIII.
num. 38.

**Incomincia la Regola del
Padre S. Benedetto.**

CAPITOLO I.

De i Generi, o vero Vita de Monaci.

E così manifesta, che si ritrovano quattro
forti di Monaci la prima delle quali è quella de'
Cenobiti, cioè la Monasteriale, la quale milita
sotto Regola, ovvero Abate. Dapoi la secon-
da forte è quella degl'Anachoretici, cioè degl'Ere-
miti, li quali non per fervore di Conversazione
noviziale, ma per lunga prova, prima fatta nel
Monistero, anno imparato (ammacstrati dall'
ajuto di molti) combattere contro il Demonio,
e come già bene instruiti, nella moltitudine de'
Fratelli, con l'ajuto di Dio possono combattere
da solo a solo senza consolazione, o ajuto altrui
colla sola mano, o vero braccio proprio contro
i vizj della carne, e delle cogitazioni. Ma la
terza forte fozzissima de Monaci è quella de Sa-
rabaiti, i quali non essendo approvati da Rego-
la alcuna, ne dall'esperienza, maestra di tutte
le cose, come oro nella fornace, ma mollificati
secondo la natura, e similitudine del Piombo,
ancora conservando coll'opere, fede al secolo,
sono manifestamente conosciuti per Vomini, che
mediante il segno, che portano de Religiosi men-
tono a Dio, li quali Sarabaiti a due, a due, a
tre a tre o vero ancora soli, senza Pastore, stan-
dosi ferrati non negl'ovili del Signore, ma nei
loro proprj, hanno per legge il piacere de i loro
desiderj, dicendo tutto quello, che si hanno pen-
sato o eletto essere santo, e quello non esser le-
cito, che a lor non piace.

Primi genus

Secundum.

Tertium.

Quartum.

La quarta forte poi de' Monaci è quella de
Girovagi, i quali tutta la Vita loro vanno per
diverse Provincie, albergando tre, o quattro
di per le Celle di diversi, e sempre son Vagabon-
di, ed instabili, e servendo a proprj desiderj, e
dilettaioni della gola sono in tutto, e per tut-
to peggiori de i Sarabaiti, della misera condizio-
ne de' quali tutti meglio è tacere, che parlare:
lasciati dunque tutti questi addietro, coll'ajuto
del Signore veniamo ad ordinare la fortissima
forte de Cenobiti.

Lasz Cenobitum.

COSTITUZIONI

VALL'OMBROSANE

PARTE SECONDA.

*Spettante al governo morale, o dichiarazione di
San Benedetto.*

PROLOGO

Delle dichiarazioni.

Ubi de scopo, & firmitate harum declarationum, cu abolitione veterum Constitutionum.

Alexan. VII. Ord. 2. 1661.

Ammaestrati dalla Santa Istruzione della
Regola, che l'Abbate in tal modo temperino,
e dispongano le cose, che l'Anima salvino, e quello,
che fanno i Monaci, lo facciano senza mormo-
razione, e tal sia del Superiore la discrezione,
ed il medemo in ogni cosa, che i ferventi abbino
da desiderare, ed i deboli non si arretrino.

Dichiareremo alcuni passi della Regola, mo-
dificando quelle cose, che a' tempi nostri sem-
brano aspre, componendo alcuni modi di vive-
re, acciocche nella nostra Congregazione si veg-
ga l'uniformità nelle cose esteriori, e si conservi
la concordia interiore: E per tanto ordiniamo,
che da ciascuno di nostra Congregazione s'osservi
la Regola secondo le presenti dichiarazioni pun-
tualmente, ed in quelle cose, che per desuetu-
dine, o scarsezza di Monaci si rende men facile
l'osservanza, il tutto si rimetta in pristinum,
anche dove son pochi.

Per dare alle presenti Costituzioni tutto il
vigore, deroghiamo, rivochiamo, cassiamo,
ed annulliamo tutte l'altre Costituzioni a questa
antecedenti, siccome ogni, e ciascheduna ordi-
nazione fatta dal Capitolo Generale, o dal Ge-
nerale, e Visitatori fuori del Capitolo Gene-
rale ne' tempi andati, e non vogliamo, che alcuno
di nostra Congregazione sia obligato a veruna
Costituzione fatta in qualunque modo, e tem-
po, eccetto, che alle presenti: proibendo in-
oltre a qualsivoglia di nostra Congregazione ezian-

Dichia-

Dichiarazione del Capitolo Primo.

Perche il Padre S. Benedetto fa menzione di quattro forti di Monaci, e il Concilio Tridentino per ovviare alli scandali rimette agli Ordinarj le determinazioni delle liti in causa di precedenza, però accioche per ignoranza non siano causati simili scandali, quando li Monaci di nostra Congregazione si trovano in Compagnia d'altri Religiosi, abbiamo posto qui brevemente di quel tempo qualunque Religione ebbe origine.

Ad declinandas lites de primatu, referantur Congregationum iudicia.

De Casinensibus.

S. Benedetto fiorì nell'anni del Signore 500. e morì nel 586. fu Istitutore dell Monaci neri, quali si chiamano Congregazione Casinense, altrimenti di S. Justina, e volgarmente di S. Benedetto.

De Camaldulensibus.

S. Romualdo fiorì nell'anni del Signore 1000., e nel 1012. edificò il Sagro Eremito di Camaldoli capo d'ordine, e Congregazione Camaldolense, morì nel 1027. alli 19. di Giugno d'età anni 120. de' quali cento ne spese in servizio del Signore.

De Vallisumbrosanis.

S. Giovanni Gualberto Fondatore dell'Ordine di Vallombrosa nacque nel 985., prese l'abito monastico nel 1005. è stato alcun tempo con S. Romualdo nel Eremito di Camaldoli se ne venne a Vallombrosa, e fondò detto Monistero, e nel 1030. fu eletto Abbate Generale di tutto l'Ordine, e nel 1073. passò a vita eterna.

De Humiliatis.

L'Ordine degli Umiliati cominciò nel 1017. e nel 1020. fu approvato.

De Carthusianis.

L'Ordine de Certosini fu fondato nel 1076. da S. Bruno Todesco di Colonia.

De Cisterciensibus.

L'Ordine Cisterciense ebbe origine nel 1098. fondato dall'Abbate Stefano, e dilatato da S. Bernardo.

De Celestiniis.

L'Ordine de Celestini cominciò nell'anni del Signore 1290. fondato da S. Celestino PP. V.

De Olivetanis.

L'Ordine di Monte Oliveto cominciò circa agli anni 1380. E di qui potranno sapere i nostri Monaci, che l'Ordine abbino a tenere nella precedenza.

CAPITOLO II.

Quale debba esser l'Abbate.

L'Abbate, che è degno d'esser proposto al Monistero, sempre si deve ricordare, come è nominato, e con fatti adempire il nome del maggiore, percioche si crede, che egli tenga in Monasterio il luogo di Cristo, poiche col nome di lui è chiamato, dicendo l'Apostolo, voi avete ricevuto lo spirito d'adozione di figliuoli, nel quale noi chiamamo Dio Abba, cioè Padre: per tanto l'Abbate non deve nè insegnare, nè ordinare, nè comandare alcuna cosa, la quale sia fuori del comandamento del Signore, ma il suo comandare, il suo insegnare sporga sempre nella mente de' suoi Discepoli fermento di divina Giustizia. Ricordasi sempre l'Abbate, che dinanzi al tremendo giudizio di Dio si farà esame della dottrina sua, e dell'obbedienza de' Discepoli, e sappia, che è imputato a difetto, e colpa del Pastore quel manco d'utile, che il Padre di famiglia potrà nelle sue pecorelle ritrovare, ed allora solamente sarà libero, quando averà posta ogni diligenza d'intorno all'inquieto, ed inobediente gregge, ed alle loro insieme operazioni. Per il che esso Pastore assoluto nel giudizio di Dio potrà dire insieme col

Abbas est reneat locum j. Christi iustitiam loquitur.

Summa cura peccat, & gubernat.

Profeta al Signore: Io non ho nascosta la Giustizia tua dentro al cuor mio, ma ho detto, e pronunziato la verità tua, ed il tuo salutare, ma essi non ne facendo conto, m'hanno dispregiato, ed allora finalmente alle Pecore inobedienti alla cura del proprio Pastore, sarà data per pena, gravissima morte. Quando dunque alcuno riceve il nome d'Abbate, bisogna che con doppia dottrina governi i suoi Discepoli, cioè più con fatti, che con parole dimostri tutte le cose buone, e sante proponendo con parole i Commandamenti di Dio a' Discepoli, che sono capaci, ed ai duri di cuore, e a i più semplici con opere, e con effetti. E tutte le cose, che condannerà a' suoi Discepoli come cattive, mostri ancora ne' suoi proprj fatti, che esse non si devono fare in alcun modo, accioche predicando esso ad altri non sia ritrovato colpevole, e peccando lui, Dio non gli abbia a dire, perche mostri tu le mie Giustizie, e pronunzi colla tua bocca il Testamento mio avendo tu in odio la Disciplina, gettando dopo te i miei ragionamenti! E tu, che vedevi una festuca nell'occhio del tuo fratello; nell'occhio proprio non vedevi il trave.

Docent verbis, & exemplis.

Non sia da lui nel Monistero fatta differenza da persona a persona. Non sia l'uno più amato, che l'altro, eccetto quello che egli troverà essere migliore degli altri nell'opere buone, ed obbedienza. Non sia preposto il nobile a quel, che si convertì essendo servo, se non vi fosse qualche ragione, il che se parerà all'Abbate, che la Giustizia cioè ricerchi, faccialo, e facci il medesimo in ciascun ordine, altrimenti tenghino tutti li proprj luoghi, imperoche, o servo, o libero tutti siamo una cosa stessa in Cristo, e tutti sotto a un medesimo Signore abbiamo una eguale milizia, e servitù, perche non è appreso Dio accezione di persone, ma solamente in questo appreso a lui siano differenziati, se migliori degli altri nelle buone opere, ed umili siamo ritrovati. Egualmente dunque tutti siano amati dall'Abbate, ed una Disciplina medesima sia ministrata a tutti secondo i meriti.

Omnes equè diligas, sed eorum merita attendat.

Deve dunque l'Abbate nella sua Dottrina sempre servare quell'Apostolica forma, nella quale si dice: riprendi, prega, correggi, cioè mescolando tempi con tempi, e lusinga, e dolcemente preghi gl'obbedienti, mansueti, e pazienti, accioche sempre bene operando, vadino di bene in meglio. Ma di questo in particolare l'avvertiamo, che riprenda, e corregga i negligenti, e dispregiatori.

Servet Apostolica monita, arguas subsecra in crepta.

Non dissimuli, nè faccia vista di non vedere i peccati de i delinquenti, ma togli, e sbarbi dalle radici meglio, che può i vizj tosto, che cominciano a nascere, ricordandosi del pericolo di Eli Sacerdote di Silo. Per la prima dunque, e seconda ammonizione corregga con parole quelli, che sono di migliore capacità, e di costumi più gravi, raffrenando, e castigando con battiture, o vero altre afflizioni corporali li perversi, duri, superbi, ed inobedienti in esso principio del peccato, sapendo, che è scritto: Lo stolto non si corregge per parole; ed altrove: Batti il tuo Figliuol colla verga, e liberai l'anima sua dalla morte. Devesi ricordare

manco importanza in utilità del Monasterio, usi il consiglio solamente de' Seniori, secondo, che è scritto: Fa tutte le cose con consiglio, e non ti pentirai dopo il fatto.

Dichiarazione del Capitolo Terzo.

Dove dice (cosa d'importanza) dichiaramo tra le cose d'importanza, nelle quali si debbano ricercare i voti di tutto il Convento, come il ricevere Monaci alla Professione, conferir beneficii, far Sindaci, o Procuratori, locazioni per molto tempo, permutazioni di beni immobili, o vero di cose mobili pretiose, compre, ed alienazioni de' beni immobili, e finalmente tutte quelle cose, quali secondo li Sagri Canonici non farebbero di alcun valore se fossero fatte senza il consenso del Capitolo del Convento. Fra quali dichiariamo essere ancora i beni, e feudi a livello, quando ancora ritornassero al Monasterio, e si avessero a vendere. In questo dunque, e simili vogliamo, che l'Abbate sia tenuto a conferire la causa prima a' seniori, e bene esaminata, di loro consentimento la propongano a tutto il Capitolo del Convento, e se giudicaranno risultare in evidente utilità del Monasterio, siano tenuti notificare il tutto al Presidente, e Visitatori, ed impetrarne licenza, salvando sempre in dette cose il beneplacito della Sede Apostolica: ma se tali cose fossero di manco importanza della valuta di 25. scudi d'oro, allora dichiariamo bastare il consenso del Capitolo del Convento.

Quæ sint negotia in quibus Abbas alicuius consilio uti cogitur.

Dove dice (l'Abbate convocati) dovunque nella Regola si fa menzione dell'Abbate, dichiariamo il medesimo intenderli in ogni cosa delli Priori, quali domandiamo Abbaziali, e finalmente di tutti quelli, che nel suo Monasterio sono Superiori.

Abbatum nomine intelliguntur Superiores Monasteriorum.

Dove dice (usi il consiglio de Seniori) li Seniori dichiariamo oltre al Prelato, siano i Priori, o Vicarii suoi, Decani, Ministri, Cellerarii, e Titolari, dove ne fossero, ma ne' Monasterj piccoli li Seniori si chiamano tutti i Sacerdoti.

Seniores qui s.

CAPITOLO III.

Del chiamare a consiglio i Fratelli.

Quante volte occorre, che si abbino a fare cose d'importanza nel Monasterio, l'Abbate convocati tutta la Congregazione, e poi proponga egli stesso quello, che s'ha di trattare, ed udendo il consiglio de' Fratelli, tratti appresso di se, e facci quello, che giudicherà più utile; e per tanto diciamo, che tutti siano chiamati al consiglio, perche spesso il Signore rivela al più giovane quello, che è meglio. Ma si fattamente i Fratelli diano il loro consiglio, e con ogni soggezione d'umiltà, che non presumino con ostinazione dissentire il loro parere; ma più tosto il tutto dipenda, e sia rimesso nell'arbitrio dell'Abbate, ed in quello, che egli giudicherà più utile, tutti l'obbediscano; ma siccome, e cosa conveniente, che il Discepolo obbedisca al Maestro, così a lui conviene tutte le cose disporre providamente, e giustamente; in ogni cosa dunque seguitino tutti la Regola, come Maestro, nè da lei niuno temerariamente si parta. Nessuno nel Monasterio segua la volontà del proprio cuore, ne alcuno presuma contendere ostinatamente con il suo Abbate nè dentro, nè fuori del Monasterio, e se pure alcuno ciò presumesse di fare, soggiaccia alla Disciplina Regolare: nondimeno esso Abbate faccia tutte le cose col timore d'Idio, ed osservazione della Regola, sapendo di avere senza dubbio a rendere conto di i suoi giudizj a Dio giubilissimo Giudice: ma dovendosi trattare alcuna cosa di

In rebus gerendis adhibeat consilium fratrum, sed unus Abbas desinat.

Dove dice (alcuna cosa minore) dichiariamo le cose minori, quali l'Abbate puol fare col consiglio solo de' Seniori, esser frutti annuali far viaggi lunghi, fabbriche non notabili, ne contrarie alla proibizione di Alessandro VII., che proibisce il murare in alcun luogo senza espressa licenza in scriptis del P. Generale, e Visitatori, eccettuati ne i risarcimenti necessarij da approvarli da tutto il Capitolo del Monasterio sotto pena ad arbitrio del Padre Generale, o altre simili cose, delle quali si fa menzione nelle Costituzioni, e dichiarazione di nostra Congregazione, che gli Prelati non le pollino fare senza il consiglio de' Seniori, e licenza del Presidente, e Visitatori; e se alcuna cosa si troverà fatta fuora contra del detto Ordine, vogliamo sia irrita, e vana, e di nessun valore, e il Prelato, o altra persona, che sarà in colpa sia ripreso, e castigato ad arbitrio de' suoi Superiori, secondo, che sarà grave, o manco, o più grave. Et accioche più liberamente ciascuno possa dire il parer suo: Ordiniamo, che quando si trattano le cose di qualche persona in Capitolo Conventuale, o vero ancora in Definitorio, e Capitolo Generale, non solamente siano esclusi quelli, di chi si tratta la causa, ma anco gli consanguinei fino al terzo grado esclusivi, ancorche fossero Definitori. E se si troverà, che alcuno riveli le cose trattate nel consiglio de' Seniori

De rebus minoribus consiliis.

Ord. 24. 1661.

De cautionibus adhibendis in Concilio.